



Verbale Assemblea Straordinaria del 29 Aprile 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 19,30 presso i locali della Ex Scuola Media Luca Pacioli, in Via Dotti n. 1, Sansepolcro, si è riunita, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione CENTROSTUDI MUSICALI DELLA VALTIBERINA

Assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Daniela Frullani, verbalizza la Sig.ra Lucioli Stefania.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci così come previsto dall'art. 13 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n. 18 soci su n. 56 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 – Variazione della denominazione sociale da "CENTROSTUDI MUSICALI DELLA VALTIBERINA" a "CENTROSTUDI MUSICALI DELLA VALTIBERINA APS";

2 – Adozione Nuovo Statuto.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per variare la denominazione sociale da "CENTROSTUDI MUSICALI DELLA VALTIBERINA" a "CENTROSTUDI MUSICALI DELLA VALTIBERINA APS" ed adottare ed approvare un nuovo statuto sociale funzionale per l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore come APS. Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'associazione articolo per articolo, comprendente n°20 articoli.

Al termine della lettura di ogni articolo l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei 20 articoli, viene posto in votazione lo statuto nella sua integrità.

1147 PP TR GP 2 012



L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare:

- La variazione della denominazione sociale da "CENTROSTUDI MUSICALI DELLA VALTIBERINA" a "CENTROSTUDI MUSICALI DELLA VALTIBERINA APS";
- Il nuovo Statuto Sociale con le modifiche apportate che sono parte integrante del presente verbale.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto da tutti i presenti che con la loro firma ratificano anche le modifiche e le aggiunte effettuate allo statuto

Il Segretario

Stefano Luchi

Il Presidente

Paulo

Felice Bolbitelli

Nanni Rossi

Giulio

Giordano Bellizzi

Niccolò Picchi

Roberto

Alis Mi

Giuseppe

Elisabetta

Giuseppe

Roberto

Giuseppe Terenzi

Roberto

Matteo Far



MODIFICHE ALLO STATUTO

Gli Articoli da 1 a 18 sono stati completamente riscritti. Sono stati aggiunti gli articoli 19 e 20.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita l'associazione "CENTRO STUDI MUSICALI DELLA VALTIBERINA APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di SANSEPOLCRO e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata

L'associazione ha per scopo la diffusione di ogni forma di cultura, arte e musica in genere, mediante la promozione, organizzazione e distribuzione di molteplici attività quali, a solo titolo esemplificativo, seminari, conferenze, attività didattiche anche interdisciplinari, concerti, esposizioni, eventi pubblici di vario genere, iniziative editoriali, di ricerca, di produzione, corsi di formazione e specializzazione, laboratori, masterclass, concorsi, pubblicazioni...

Per far questo l'Associazione può dar vita a strutture didattiche dotate di apposito regolamento autonomo ratificato dal Consiglio direttivo e di un direttore o responsabile, nominato anche al di fuori dei propri soci, sempre dal consiglio direttivo che ne stabilirà le mansioni.

Il Direttore o Responsabile, nell'ambito delle proprie mansioni così come delineate dal Consiglio Direttivo, ha autonomia di scelte programmatiche ma ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Presidente, che agirà nell'ambito delle Direttive del Consiglio Direttivo, gli impegni di spesa per la realizzazione delle attività



connesse con la struttura didattica e per dotarla della strumentazione e di tutti i supporti necessari.

Le attività didattiche possono essere svolte sia direttamente che su commissione e/o per conto e/o in convenzione con terzi, sia internamente che esternamente alla/e propria/e sede/i.

L'associazione per facilitare la conoscenza esterna delle proprie finalità associative e delle attività svolte può promuoverle anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale, ivi compresi siti e portali internet.

Per agevolare la divulgazione e l'approfondimento delle discipline di proprio interesse e competenza può collaborare con scuole sia pubbliche che private di ogni ordine e grado e incentivare scambi culturali con strutture pubbliche e private nazionali, sovranazionali o internazionali, attraverso gemellaggi nel campo della cultura in generale.

Altrettanto interesse è rivolto verso il sostegno e la promozione di attività di gruppi bandistici, orchestrali e corali anche attraverso l'attivazione nella propria struttura didattica di corsi specifici per la formazione di giovani musicisti al fine del loro inserimento in tali formazioni.

Inoltre l'Associazione, avendo per vocazione il sostegno di percorsi di studio di giovani aspiranti musicisti, sia con finalità amatoriali che professionalizzanti, pone grande attenzione verso le situazioni economicamente più disagiate, attraverso numerose iniziative di agevolazioni economiche e di contributi mediante borse di studio, per evitare che lo status sociale dei cittadini possa costituire motivo discriminante per l'accesso a percorsi formativi e di valenza socio-culturale, offrendo anche, se necessario e in base alle proprie disponibilità, strumenti da studio in comodato d'uso gratuito a quegli studenti che non possono permettersi di acquistarli.

Al fine di favorire l'incremento della propria base associativa, lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo e il raggiungimento



delle proprie finalità l'Associazione può collaborare con altre associazioni di settore e con quelle affini.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Sempre al fine del reperimento di risorse per il finanziamento di attività rispondenti alle finalità associative, l'associazione potrà chiedere un contributo in cambio dell'utilizzo di propri strumenti ed attrezzature messi a disposizione di soggetti interni o esterni all'associazione per la realizzazione di loro attività o concederli in affitto secondo tariffe definite in seno all'organo amministrativo.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità

7/

MAR

4/8

—

—

GR

SL

 della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale su di essi. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Gli associati minorenni fino al compimento del sedicesimo anno votano in assemblea attraverso coloro che esercitano la responsabilità genitoriale su di essi.

Gli associati ultrasedicenni votano senza l'ausilio di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale su di essi.

Tutti gli associati minorenni non possono ricoprire cariche associative.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che

MA

MA 5

MA

TE

GA

GA

GA

MA

GA

GA

MA

GA

GA


sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

  6  

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o se non paga la tessera associativa annuale, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se obbligatorio).

ART. 7 (Assemblea)

DL

MR

RT

GP

SS



Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

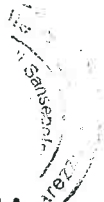
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva eventuali regolamenti, compreso quello dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati aventi diritto presenti, in proprio o per delega.

8 M^{te} D^o FR e^{ss}.


L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.

ART. 8
(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- nominare un Segretario ed un Tesoriere: le due figure possono essere ricoperte dalla stessa persona;
- predisporre il Bilancio di esercizio ;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.



L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 7 e 15, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

Gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

 Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 11
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.



Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Al superamento dei limiti di ricavi, proventi o entrate stabiliti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Al superamento dei limiti di ricavi, rendite, proventi o entrate stabiliti dalla legge, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, se previsto, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi su richiesta scritta indirizzata all'*Organo di amministrazione*.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'*Organo di amministrazione*: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SANSEPOLCRO
Registrato il 13/05/2021 Serie 1683 N. 168

€200,00
€80,00

